



CITTA' DI MATELICA

Prot. n. 741

Matelica (MC) , li 13/01/2020

Ordinanza n. 4

OGGETTO: ordinanza contingibile ed urgente preordinata a fronteggiare l'emergenza di igiene pubblica derivante dalla presenza nei piccioni presenti allo stato libero nel Centro Storico del territorio comunale.-

IL SINDACO

Viste le numerose segnalazioni provenienti da cittadini, commercianti che lamentano una presenza infestante in CENTRO STORICO di PICCIONI, che creano difficoltà alla vivibilità di comparti ed isolati a causa della presenza di guano su marciapiedi e stradine e vicoli interne al centro storico;

Attesa la necessità rivolta a prevenire il rischio di compromissione dell'igiene e della salute pubblica nei luoghi densamente abitati e nelle aree pubbliche diffusamente frequentate da pedoni e passanti;

Verificato che la presenza infestante del Piccione comporta:

- a) danno ambientale-culturale-artistica nel contesto urbano: deposito di deiezioni su monumenti, su arredi urbani, su edifici pubblici e privati;
- b) la necessità e l'urgenza di provvedere
 - I. a tutela dell'igiene e del decoro urbano;
 - II. per l'eliminazione di possibili veicoli di diffusione di patologie interspecifiche che possono interessare l'uomo (aspetto sanitario);
 - III. la tutela del patrimonio storico-artistico danneggiato dalle deiezioni acide dei piccioni nonché dal trasporto di materiali vari per la nidificazione (aspetto di degrado urbano e di tutela del patrimonio storico-artistico).

Rilevato di poter disporre l'adozione delle misure di seguito indicate da adottarsi , in conformità di quanto prescritto dal Dipartimento Prevenzione – UOS Igiene Urbana Veterinaria ed in attuazione alla DGR n. 1598/2018 [L.R. n. 7/95, art. 25 . Piano di controllo del Piccione domestico (Columba livia domestica) 2018-2023] con riferimento al Controllo del Piccione Domestico 2018-23: Linee guida Contesto Urbano;

Verificato che le amministrazioni comunali, in ambito urbano, possono autonomamente consentire l'attivazione di operazioni di cattura mediante impianti-trappola attenendosi alle procedure ed ai vincoli indicati nella DGR n. 1598/2019, tuttavia dandone obbligatoriamente comunicazione alla P.F. Caccia e Pesca della Regione Marche.

Verificato che è stato richiesto un PARERE ASUR, che in data 02/07/2020 a seguito di sopralluogo effettuato da funzionari ASUR A.V. 3 del Dipartimento prevenzione – UOS Igiene Urbana Veterinaria, unitamente allo scrivente , è emersa la necessità di perseguire metodi biologici per la riduzione numerica dei Piccioni, ma viene suggerito di affiancare altri sistemi quali:

- Mangime sterilizzante
 - Rimozione di un determinato numero di esemplari
- , la cui RELAZIONE è agli atti nel fascicolo;

Considerato che è stata acquistata una quantità n. 5 sacchi da 15 kg di MANGIME STERILE della ditta OVISTOP. Farmaco OVISTOP; specialità medicinale per uso veterinario (A.I.C. n 103570014; brevetto europeo n. 0807430), unico farmaco antifecondativo per colombi liberi urbani in vendita in Europa, prodotto da ACME Drugs e commercializzato in esclusiva nazionale da ACME S.r.l. e che la fornitura è stata preventivamente accompagnata da una ricetta elettronica veterinaria.

Valutato che la ZONA DI INTERVENTO alle attività è quella del CENTRO STORICO maggiormente infestata dalla presenza di PICCIONI, ove creano difficoltà alla vivibilità di comparti ed isolati a causa della presenza di guano su marciapiedi e stradine e vicoli interne al centro storico.

L'attenzione è anche rivolta a prevenire il rischio di compromissione dell'igiene e della salute pubblica nei luoghi densamente abitati e nelle aree pubbliche diffusamente frequentate da pedoni e passanti.

Richiamato il REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI (Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 70/2016) In vigore dal 05/04/2017 , prescrive all'ART. 48 CONTENIMENTO NUMERICO DELLE POPOLAZIONI DI COLOMBI

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie di colombi (*Columbia livia domestica*), per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico-sanitario e il decoro urbano, per ridurre il numero nell'area urbana, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) E' vietato, su tutto il territorio comunale, somministrare (in modo sistematico e non) alimenti ai colombi allo stato libero (salvo il mangime medicato, somministrato da personale incaricato dal Comune);

b) I proprietari degli stabili devono porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali e della normativa edilizia.

2. Le azioni di contenimento del numero dei colombi in libertà non possono essere esercitate con metodi cruenti, ma nel rispetto della normativa di settore, ovvero in ottemperanza ad apposito provvedimento sindacale , sentito il Servizio Veterinario.

3. E' vietato il rilascio in ambiente (anche in occasione di cerimonie o feste) di colombi, ad eccezione di quelli curati dagli autorizzati Centri di Recupero Animali Selvatici.

Rilevato che l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ha provveduto negli anni, attraverso l'ufficio patrimonio alla disposizione di idonei presidi di dissuasione dell'insediamento e della nidificazione dei colombi. Gli interventi sono principalmente costituiti nella apposizione di SPILLI, oppure di cavi a bassa tensione, disposti sui davanzali e/o cornicioni e linee di gronda

Visto il parere dell'ISPRA sul piano di controllo dei PICCIONI del 23/10/2020

Richiamata la stima di monitoraggio trasmessa dall'ASUR in data 17/11/2020

Dato atto che Attraverso una PROCEDURA RISTRETTA , su invito, è stata individuata la DITTA QUARK di JESI (AN) che ha presentato un PROGETTO PER LA GESTIONE DELLA POPOLAZIONE DI COLOMBI NELLA CITTA' DI MATELICA, che è stato condiviso.
(VEDASI ATTI DEL FACIOLO)

Considerato come narrativa in premessa risulta l'esigenza di una necessità attuale e concreta di provvedere in merito;

Rilevato come le misure suggerite differiscano in parte da quelle prescritte dal D.P.R. n. 320/1954, artt.10,122 e 123 , in quanto precipuamente dirette ad arginare fenomeni infettivi all'interno di allevamenti di animali, e che, conseguentemente, nella fattispecie non è possibile adottare un "provvedimento necessitato" bensì un atto "extra ordinem" ricorrendone i presupposti;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, quanto ai caratteri di "contingibilità" ed "urgenza" del presente provvedimento per far fronte all'emergenza sanitaria e di igiene pubblica, che possono essere desunti dei fatti descritti in premessa;

ORDINA

1. di prendere atto del PROGETTO PER LA GESTIONE DELLA POPOLAZIONE DI COLOMBI NELLA CITTA' DI MATELICA, DITTA QUARK di JESI (AN) Via G.Pastore n.1, Jesi AN, C.F./P.I. 01340370426, che è stato condiviso per la parte operativa;
2. di doversi procedere alla cattura dei piccioni appartenenti alla colonia presente stato libero nel Centro Storico del territorio comunale attraverso ditta QUARK di Jesi (AN) incaricata ed individuata dal Responsabile del Procedimento, cui sono affidate le seguenti operazioni:
 - a. Posizionamento della gabbia di cattura, in base ai risultati del censimento e rimozione della stessa al termine dei lavori;
 - b. Operazioni di cattura, abbattimento, disinfezione e disinfestazione dei siti di cattura con prodotti specifici per parassiti dei colombi della voliera, prezzo a passaggio;
 - c. Foraggiamento delle postazioni di cattura prezzo a passaggio a voliera;
3. di doversi procedere alla soppressione (eutanasia attiva) degli volativi di cui sopra , presenti in Centro Storico ora stimati in 334, fino a riduzione di almeno il 50% (almeno 167) ;
4. di doversi procedere al censimento ed alla campionatura per scopi sanitari di piccioni risultanti non malati o non infetti, a cura degli uffici competenti della ASUR A.V. 3;

5. la continuazione degli interventi di somministrazione di alimenti specifici che riducano la riproduzione dei volatili

Inoltre dispone le seguenti **MISURE ACCESSORIE** :

- a) prevedere la pulizia dei luoghi pubblici ove vi sono tracce di presenza e passaggio dei volatili;
- b) chiusura di ogni luogo o sito pubblico utili alla nidificazione e formazioni di cove di piccioni;

Inoltre dispone le seguenti **MISURE A CARICO DEI PRIVATI CITTADINI** :

- a) prevedere la pulizia e disinfestazione dei luoghi privati ove vi sono tracce di presenza e passaggio dei volatili;
- b) prevedere la pulizia e disinfestazione dei luoghi privati, ove vi sono presenza e/o tracce di guano;
- c) chiusura di ogni luogo o sito privato utile alla nidificazione e formazioni di cove di piccioni;
- d) divieto di somministrazione a colombi inurbati di mangime, granaglie od altro non autorizzato, sia su area pubblica che su area privata al fine di evitare l'incremento della popolazione;
- e) adozione di tutte le misure idonee al dissuasione della presenza dei piccioni sugli immobili e siti privati, soprattutto con riferimento alle parti confinanti con la proprietà pubblica

Le predette misure dovranno essere osservate fino alla revoca del presente atto che sarà disposta, secondo le risultanze dell'attività di monitoraggio, sentito il competente ufficio della ASUR A.V. 3 Dipartimento Prevenzione – UOS Igiene Urbana Veterinaria.

Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dall' art.650 del codice penale, ovvero più grave reato, la violazione delle disposizioni della presente ordinanza è punita ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria della somma da € 25,00 a € 500,00, ovvero con le modalità previste dal Regolamento Comunale.-

Ove i soggetti privati dovessero violare le disposizioni della presente ordinanza , ovvero dovessero non attivarsi alle prescrizioni impartite, l'ente si riserva la facoltà di attivarsi in sostituzione, previa diffida ad adempiere e con eventuale rivalsa di danni.-

Il Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale_ dott. Corfeo Giuseppe.-

Contro il presente atto è ammesso il ricorso (ex art.3, c.4 della L. 241/1990 e della L. n. 1034/1971 come modificata dalla L. n. 205/2000) al TAR Regionale con sede in Ancona, per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge, entro 60 giorni, ovvero ed alternativamente il ricorso (ex DPR n.1199/1971) al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

I predetti termini per ricorrere decorrono dalla data di notificazione della presente ordinanza , ovvero dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.-

Le forze di Polizia Locali e dello Stato, gli uffici competenti della ASUR A.V. 3 ,sono incaricati della vigilanza del rispetto della presente ordinanza.-

Manda la presente ordinanza:

- all'Ufficio messi comunale per la notifica agli interessati e per la necessaria pubblicità a mezzo Albo Pretorio e sito dell'ente;
- al Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale_ dott. Corfeo Giuseppe;
- alla Locale Stazione di Carabinieri;
- al Regione Marche PF Caccie e Pesca ed all'ISPRA Regione Marche;
- alla ASUR A.V. 3 Dipartimento Prevenzione – UOS Igiene Urbana Veterinaria.
- alla ditta QUARK di JESI (AN) Via G.Pastore n.1, Jesi AN, C.F./P.I. 01340370426

Dalla Casa Comunale, li

IL SINDACO

(dott. Massimo BALDINI)

